



Città di Ladispoli

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 29/01/2019

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE/CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **Gennaio**, alle ore 21:10 e seguenti (art. 38 del D.Lgs 267 del 18/0/2000 e dell'art. 60, Regolamento del Consiglio Comunale) nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, di Prima convocazione disposta dal Presidente, si riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sig.ri:

N.	Nominativo	A/P	N.	Nominativo	A/P
1	ARDITA GIOVANNI	P	14	GRANDO ALESSANDRO	P
2	ASCANI FEDERICO	A	15	LODDO GIUSEPPE	P
3	AUGELLO CARMELO	P	16	MARCHETTI RENZO	P
4	CAREDDA MARIA ANTONIA	P	17	MORETTI FILIPPO	P
5	CAVALIERE RAFFAELE	P	18	PALERMO MARIA CONCETTA	A
6	DE LAZZARO MIRIAM	P	19	PIERINI MARCO	A
7	DE SIMONE EMILIANO	P	20	PIZZUTI PICCOLI ANTONIO	P
8	MARONGIU DANIELA	P	21	QUINTAVALLE LUCA	P
9	FIORAVANTI MARCO ANTONIO	A	22	RISSO MANUELA	A
10	FIORENZA MARCO	P	23	ROSSI IDA	P
11	FIORINI EMILIANO	P	24	SOLAROLI SARA	P
12	FORCHETTA MONICA	A	25	TRANI EUGENIO	A
13	FORTE FRANCESCO	P			

PRESENTI: 18

ASSENTI: 7

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Susanna Calandra.

Il Consigliere Avv. Maria Antonia Caredda, in qualità di Presidente, assume la presidenza ai sensi dell'art. 40 del TUEL e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente

alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...";
- l'art. 1, comma 1133, lett. b), L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- α) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- β) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2019, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- χ) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2016;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2018 con la quale, sono state riconfermate, per l'anno 2018, le aliquote, nonché le detrazioni come qui sotto riportate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille

Abitazioni tenute a disposizione	0,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,8 per mille
Aree fabbricabili	0,8 per mille
Altri immobili	0,8 per mille

Detrazioni Tasi 2018	
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale fino a € 250,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 120,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 250,00 e fino a 400,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 100,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 400,00 e fino a 600,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 50,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 600,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 0,00

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2018, al netto della quota ristoro Tasi trattenuta dallo Stato, ammonta a € 981.976,24 (come da nota prot. n. 3242 del 22/01/2019 dell'Ufficio Finanziario);

Rilevato dunque, che ai sensi dell'art. 1, comma 1133, lett. b), L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 che il Comune, anche per l'anno di imposta **2019**, può confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2018 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Richiamata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in parimenti fase di approvazione e relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9)	5 per mille
Aree fabbricabili	5 per mille
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale C1	10 per mille
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D e C3 con esclusione D5	7,6 per mille
Altri immobili	10,6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	10,6 per mille
Terreni agricoli	6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di:

- confermare per l'anno 2019 la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b) della legge n.

232/2016 e dall'art. 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 e dall'art. comma 1133, lett. b), L. n. 145/2018;

- fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI **per l'anno 2019**, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	0,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,8 per mille
Aree fabbricabili	0,8 per mille
Altri immobili	0,8 per mille

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detractions TASI per abitazione principale, di stabilire quanto segue:

Detrazioni Tasi 2019	
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale fino a € 250,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 120,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 250,00 e fino a 400,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 100,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 400,00 e fino a 600,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 50,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 600,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 0,00

Stimato in € 981.976,24 il gettito TASI 2019 derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

1. servizio di polizia locale;
2. servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
3. servizio di illuminazione pubblica;
4. servizi di protezione civile
5. servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente;
6. servizi biblioteca e cultura.

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 6), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Polizia Locale – Mis 3, Prog 1, Tit 1	€ 2.740.234,39
2	Viabilità e circolazione stradale – MIS 10, Prog. 5, Tit. 1	€ 1.113.032,51

3	Servizio Illuminazione pubblica - Cap 2004-2/3, 2027,2029,1797	€ 720.981,38
4	Servizio di protezione civile – Mis 11, Prog. 1, Tit 1	€ 10.210,00
5	Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente – Mis 9, Prog. 2	€ 440.242,82
6	Servizio biblioteca e cultura – Mis 5, Prog. 2, Tot. 1	€ 585.235,71
TOTALE		€ 5.609.936,81

a fronte di un presunto gettito TASI 2018 di € 4.416.096,76 (copertura 79 %).

Tale importo è determinato:

incasso TASI anno 2018 = € 981.976,24 + quota ristoro Tasi, al netto dell'IMU, dati Ministero dell'Interno (ultima disponibile 21/01/2019) = € 3.434.120,52

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- e) il Decreto Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2019 ...”*;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2019, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dalla Legge n. 205/2017 poi modificato dall'art. comma 1133, lett. b), L. n. 145/2018 limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 della Legge di stabilità 2016;

2. di approvare conseguentemente, per l'anno di imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni della TASI;

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	0,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,8 per mille
Aree fabbricabili	0,8 per mille
Altri immobili	0,8 per mille

Detrazioni Tasi 2019	
----------------------	--

Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale fino a € 250,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 120,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 250,00 e fino a 400,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 100,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 400,00 e fino a 600,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 50,00
Abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale superiore a € 600,00 (A/1, A/8 e A/9)	€ 0,00

3. di stimare in € 981.976,24 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;

4. di stabilire in € 5.609.936,81 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 6) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Polizia Locale – Mis 3, Prog 1, Tit 1	€ 2.740.234,39
2	Viabilità e circolazione stradale – MIS 10, Prog. 5, Tit. 1	€ 1.113.032,51
3	Servizio Illuminazione pubblica - Cap 2004-2/3, 2027,2029,1797	€ 720.981,38
4	Servizio di protezione civile – Mis 11, Prog. 1, Tit 1	€ 10.210,00
5	Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente – Mis 9, Prog. 2	€ 440.242,82
6	Servizio biblioteca e cultura – Mis 5, Prog. 2, Tot. 1	€ 585.235,71
TOTALE		€ 5.609.936,81

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013;

Proseguimento di seduta del Consiglio Comunale del 29 gennaio 2019 ore 21:10;

Presiede la seduta l'Avv. Maria Antonia Caredda;

Verbalizza la Segretaria Dott.ssa Susanna Calandra;

Sono presenti n. 18 (diciotto) Consiglieri, assenti i Consiglieri, Fioravanti, Risso, Pierini, Trani, Forchetta, Palermo e Ascani, come da verbale conservato agli atti della Segreteria Generale;

Il Presidente passa al terzo punto all'ordine del giorno: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE/CONFERMA DELLE

ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

Relaziona l'Assessore al Bilancio Aronica ;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di delibera;

- Consiglieri Presenti 18
- Consiglieri Votanti 15
- Voti Favorevoli 14
- Voti Contrari 1 (Loddo)
- Astenuti 3 (Rossi, Pizzuti e Forte)

Pertanto;

IL CONSIGLIO APPROVA

La proposta nel testo che precede:

Il Presidente sottopone votazione l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs;

- Consiglieri Presenti 18
- Consiglieri Votanti 18
- Voti Favorevoli 18
- Voti Contrari 0
- Astenuti 0

Pertanto all'unanimità;

IL CONSIGLIO APPROVA

Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente trascritti, sono allegati al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Maria Antonia Caredda
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Susanna Calandra
(atto sottoscritto digitalmente)
